



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 12-10-2020 n. 130

OGGETTO: INCARICO PATROCINIO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 444/20.

L'Anno duemilaventi il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 13:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Assente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Assente

Presenti: 3

Assenti : 2

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

formula la seguente proposta:

Richiamata la determinazione n. 215 del 19.11.2019, con la quale il Responsabile dei Servizi Sociali ha preso atto della determinazione del Responsabile SUA n. 398 del 14.10.2019 (efficace det. R. 438 del 15.11.2019) con la quale si aggiudica definitivamente l'appalto del "servizi di assistenza scolastica, extra scolastica, vigilanza pulmini, educativa domiciliare, sad handicap e anziani" alla Soc.Coop.Soc. Poiesis di Macerata per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2021;

Dato atto:

- che in data 21 novembre 2019 è stata sottoscritta con la cooperativa citata la Convenzione per la gestione del servizio, riprodotte sostanzialmente il capitolato speciale d'appalto;
- che l'art.11 della predetta Convenzione prevede: *all'aggiudicatario verrà corrisposto l'importo delle ore effettivamente rese e rendicontate e nulla sarà dovuto qualora quelle preventivate siano superiori e/o nel caso di variazione del numero degli operatori utilizzati.*

Considerato che:

- L'emergenza epidemiologica in atto ha, a partire dal mese di marzo 2020, determinato la sospensione a livello nazionale dei servizi educativi e didattici nonché la necessità, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul nostro territorio, di un'interruzione dell'attività domiciliare, a tutela della salute sia degli assistiti che degli operatori;
- i servizi di assistenza domiciliare in presenza sono stati riattivati nel corso di mese di maggio 2020;
- i servizi educativi e didattici in presenza sono rimasti sospesi per tutto il restante anno scolastico 2019/20;
- nonostante la sospensione dei servizi in corso, la società cooperativa emetteva fatture per i mesi di marzo e aprile per complessivi 24.340,29 euro, dichiarando di aver svolto il servizio assistenziale con modalità a "distanza";

Dato atto che le fatture emesse sono state immediatamente contestate dall'ente, il quale si è reso, tuttavia, sin da subito, disponibile al pagamento delle ore di servizio effettivamente rese e rendicontate, previa verifica della regolare esecuzione dei servizi;

Vista la nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 06986 del 25-06-2020, con la quale l'avv. Michele Casali, in nome e per conto della cooperativa Poiesis, sosteneva la natura "a corpo" e non a misura dell'appalto in corso e diffidava l'ente al pagamento delle fatture n. 71 e 78 del 2020, oltre a quelle *medio tempore* maturate;

Viste le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, e le norme del codice degli appalti pubblici, in particolare:

- l'art. 1256 c.c. (*impossibilità definitiva ed impossibilità temporanea*) che prevede che l'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile ovvero, se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura non sia responsabile del ritardo nell'adempimento; tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

perdura fino a quando il debitore non può essere più ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla;

- l'art. 1463 c.c. che prevede che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme della ripetizione dell'indebito;

- l'art. 1464 c.c. che prevede che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte abbia diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione e da essa dovuta e possa recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale;

- l'art. 1655 c.c., che disciplina contratto d'appalto mediante il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro;

- l'art. 107 del d.lgs 50/2016 in materia di sospensione dei contratti.

Dato atto che:

- L'emergenza sanitaria costituisce causa imprevedibile o di forza maggiore, che ha impedito il regolare svolgimento del servizio;
- che lo svolgimento dell'attività assistenziale "a distanza", con modalità pertanto diverse e non contemplate da capitolato, avrebbe richiesto necessariamente una rimodulazione del progetto di assistenza, con il coinvolgimento di tutti gli enti competenti, al fine di condividere la metodologia dell'intervento e la sua dimensione economica;
- In mancanza di un accordo con quest'Amministrazione, infatti, le modalità assistenziali proposte dalla cooperativa non costituiscono esatto adempimento della prestazione appaltata, la quale è evidentemente divenuta impossibile in ragione della pandemia in atto;
- Che l'amministrazione, nel corso dei contatti intercorsi con la cooperativa, si è dichiarata favorevole al raggiungimento di un accordo, previa verifica dell'effettivo servizio svolto nei mesi indicati, nonché all'attivazione da parte della cooperativa dei servizi in modalità agile, previa una rimodulazione dei piani educativi ed assistenziali che tenesse conto della reale fruibilità del servizio da parte degli utenti;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 84 del 10 luglio 2020 del con la quale, visto il contenzioso aperto, si provvedeva a conferire incarico di assistenza legale nella fase stragiudiziale della controversia all'avv. Ortenzi Massimo di Fermo, con ogni più ampia facoltà di legge,

Dato atto che, nonostante i contatti intercorsi e i tentativi di risoluzione bonaria della controversia esperiti, in data 4 settembre 2020 veniva notificato al comune, in nome e per conto della cooperativa citata, Decreto ingiuntivo n. 444/2020 del 31 luglio 2020 con la quale si ingiunge al Comune di Montegiorgio il pagamento della somma di euro 38.682,03, oltre interessi, come da domanda, e le spese della procedura, liquidate in euro 1.305,00 per compenso professionale e in euro 286,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa nella misura di legge;

Ritenuto di proporre opposizione al decreto ai sensi dell'art.641 c.p.c. nei termini di legge, ritenendo di avere legittimamente operato sia sotto il profilo dell'iter procedimentale sia sotto il profilo sostanziale;

DATO ATTO che:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- » l'affidamento dell'incarico legale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 50/2016, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;
- » in ossequio all'art. 4 del d. lgs. n. 50/2016 *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*;

Ritenuto opportuno e conveniente per l'ente, considerati anche i tempi stretti per la proposizione dell'opposizione, conferire l'incarico all'avv. Ortenzi, che conosce bene gli aspetti legali della controversia, avendo assistito il comune nella fase pregiudiziale del contenzioso;

Dato atto che l'avv. Ortenzi ha dichiarato la propria disponibilità ad assistere il comune di Montegiorgio nella procedura de quo, per un compenso professionale di euro 4.000,00, Iva e cap compresi;

Dato atto che il compenso, tenuto conto del valore della causa, risulta congruo e inferiore ai parametri di cui al d.m. 55/2014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed azione amministrativa dell'atto;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **12** del **30.06.2020** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01/07/2020-31/12/2020*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

Per le ragioni sopra esposte, si propone di deliberare quanto segue:

Propone alla Giunta Comunale



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;
2. **Di PROPORRE** opposizione innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 641 del c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 444/2020 del 31 luglio 2020, proposto dalla Cooperativa Sociale Poiesis Soc.Coop. di Macerata;
3. **DI CONFERIRE, a tal fine**, incarico di assistenza legale nel procedimento *de quo*, con la cooperativa Poiesis Soc.Coop. di Macerata, all'avv. Massimo Ortenzi, con Studio Legale in Grottammare in via Bellini, 15 - conferendo tutte le facoltà di legge, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in Grottammare, via Bellini, 15, il tutto nell'interesse dell'Ente Rappresentato;
4. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la procura alla lite;
5. **DI DARE** atto che la spesa complessiva prevista per l'incarico, pari a euro 4.000,00, è finanziata con le somme stanziare a bilancio al cap. 138 "Spese per cause, liti ed arbitrati" del bilancio 2020/2022, annualità 2020, disponibile.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. Massimo Ortenzi, con studio legale in via Bellini, 15, Grottammare per gli atti connessi e conseguenti.

Stante la necessità di riscontrare con urgenza la diffida pervenuta,

si propone alla Giunta Comunale

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile Del Servizio

Dina Felicioni

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Sociali per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa e dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità contabile, nonché dell'art. 147/bis dello stesso D.,Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
2. **Di PROPORRE** opposizione innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 641 del c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 444/2020 del 31 luglio 2020, proposto dalla Cooperativa Sociale Poiesis Soc.Coop. di Macerata.
3. **DI CONFERIRE, a tal fine**, incarico di assistenza legale nel procedimento *de quo*, con la cooperativa Poiesis Soc.Coop. di Macerata, all'avv. Massimo Ortenzi, con sede in Grottammare in via Bellini, 15 - conferendo tutte le facoltà di legge, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in Grottammare, via Bellini, 15, il tutto nell'interesse dell'Ente Rappresentato.
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere la procura alle liti.
5. **DI DARE** atto che la spesa complessiva prevista per l'incarico, pari a euro 4.000,00, è finanziata con le somme stanziare a bilancio al cap. 138 "Spese per cause, liti ed arbitrati" del bilancio 2020/2022, annualità 2020, disponibile.
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile dei Servizi sociali gli atti successivi.
7. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'avv. Massimo Ortenzi, con studio legale in via Bellini, 15, Grottammare per gli atti connessi e conseguenti.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese e unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 12-10-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 12-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 12-10-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 02-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 12-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 02-02-2021 al 17-02-2021 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria